

STATUTO

**CONSORZIO SOCIALE ASTI
ALESSANDRIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SIGLABILE CO.AL.A. S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASTI AT VIA CARDUCCI 22/B

Numero REA: AT - 95969

Codice fiscale: 01190250058

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2012 - Statuto completo	2
--	---

All. " A " all'atto Rep. 86.054/9.296

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo. 1

Il Consorzio, costituito in forma di società cooperativa sociale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, si denomina: **"CONSORZIO SOCIALE ASTI ALESSANDRIA società cooperativa sociale"**.

validamente identificabile in sigla con la denominazione "CO.AL.A. s. c. s."

Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Il consorzio ha sede nel comune di Asti e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il consorzio potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo e ad ogni altro ente che contribuisca alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Articolo. 2

La durata del Consorzio è fissata fino al 31/12/2091 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO MUTUALISTICO – OGGETTO SOCIALE

Articolo. 3

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna. Operando secondo questi principi intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta, affermando con la sua azione la centralità della persona.

Il Consorzio riconosce nella rete, intesa in termini di rapporti e collaborazioni tra le cooperative, non solo uno strumento utile ad affermare la solidarietà ma un principio inderogabile che permette attraverso azioni sinergiche la promozione dei territori e la crescita delle risorse umane delle associate.

Esso si riconosce nelle indicazioni del Codice Etico di Federsolidarietà-ConfCooperative ed individua una ricchezza nelle identità delle singole

cooperative che vanno affermate e rinforzate agevolando la diffusione della cultura del servizio, della cittadinanza attiva e dell'intervento sociale.

Il Consorzio afferma con forza l'attualità del Principio di Sussidiarietà che si esplica nell'aiuto alle associate a diventare autonome e nell'impegno a non sostituirsi ad esse in tutte le azioni e funzioni che possono essere svolte adeguatamente dalle singole cooperative, se non su loro esplicita e motivata richiesta.

In particolare lo Scopo Mutualistico del Consorzio consiste nel garantire alle migliori condizioni economiche possibili delle occasioni di lavoro per le cooperative consorziate sia nella fornitura di servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi, sia nella fornitura di beni o servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, inoltre lo scopo mutualistico da perseguire nei confronti dei soci consiste nella erogazione a loro vantaggio di servizi a condizioni migliorative rispetto ai parametri di mercato. Il Consorzio si propone di contribuire all'interesse generale della Comunità alla promozione umana e sociale dei cittadini secondo il disposto della legge 381/91 alla quale si richiama.

Il Consorzio può operare anche con terzi.

Articolo. 4

Considerata l'attività mutualistica del Consorzio, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il consorzio ha come oggetto le seguenti attività:

1. stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;
2. realizzare - anche inserendo al lavoro persone svantaggiate, ex art. 4 L. 381/91 - servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;
3. gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Piemonte e del Fondo Sociale Europeo volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;
4. favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite la partecipazione a gare d'appalto, licitazioni, o altre simili forme negoziali - prodotti e servizi;
5. attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;
6. coordinare, laddove ciò sia ritenuto utile, il rapporto con gli enti pubblici;

7. partecipare agli organismi di rappresentanza politica e sindacale del mondo della cooperazione e del Terzo Settore, non in sostituzione delle associate ma con una funzione di rinforzo della loro presenza, sia a livello locale che nazionale;
8. sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano le cooperative di solidarietà sociale;
9. promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;
10. promuovere la collaborazione con l'Università e le scuole alle Professioni sociali;
11. agevolare l'accesso al credito delle associate e la raccolta e la concessione di contributi in natura e denaro a favore delle stesse;
12. fornire alle associate servizi di progettazione, sicurezza ed ogni altra consulenza utile alle stesse;
13. promuovere la visibilità delle associate attraverso attività editoriali, divulgative ed ogni altra attività simile o connessa;
14. gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, i lavori di cui alle categorie : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11 della tabella di classificazione del D.M. 770 del 25/2/82 ed in particolare lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e privato, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici;
15. gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, le attività di cui alle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, e 9 della tabella di classificazione del D.L. 324 del 21/6/91 ed in particolare attività nel campo della cura ambientale, nel recupero e nel riuso di materiali e beni ai sensi del D.L. 22 del 5/2/97;
16. gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, lavori e servizi strumentali allo sviluppo del consorzio e dell'identità cooperativa ed imprenditoriale sia del consorzio che delle associate medesime;
17. concorrere alla realizzazione di percorsi di innovazione nell'ambito delle politiche attive del lavoro, in particolare attraverso l'ideazione e il sostegno alla gestione di progetti ed azioni di settore, sia congiuntamente ad altri soggetti consortili e/o cooperativi sia attraverso l'ideazione e realizzazione di propri percorsi; in particolare sostenere l'inserimento lavorativo e sociale delle persone disoccupate e delle fasce deboli del mercato del lavoro attraverso attività di accoglienza, informazione ed orientamento, formazione e consulenza orientativa, sostegno all'inserimento lavorativo, preselezione, formazione professionale anche secondo quanto indicato nel D.lgs 21 aprile 2000 n 181 e D.lgs 19 dicembre 2002 n 297 e loro s.m.i..
18. svolgere un ruolo attivo nella governance locale dei territori in cui il consorzio è presente direttamente o attraverso le cooperative aderenti, ponendo una particolare attenzione alle politiche sociali;

19. generare, promuovere o finanziare progetti di finanza (finance project) nell'ambito di attività di interesse del consorzio, o delle cooperative aderenti;

20. sostenere managerialmente ed imprenditorialmente le cooperative aderenti che lo richiedono anche attraverso l'assunzione diretta di parti di attività di impresa delle medesime per lo stretto periodo necessario per la realizzazione del sostegno.

21. Acquisire da Enti pubblici e da privati mediante gara di appalto o qualunque altra modalità ammessa dalla legge, commesse di lavoro nel settore dei servizi socio assistenziali, socio sanitari, sanitari ed educativi o in altri settori purchè finalizzate in tal caso all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati gestendole, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie.

Il Consorzio potrà predisporre marchi e denominazioni specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni potranno essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione.

Il consorzio, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

a) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;

b) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

c) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;

d) - emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;

e) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico; Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

f) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento dello scopo sociale il consorzio richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO III SOCI

Articolo. 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- le cooperative sociali;
- altre cooperative che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dalla Cooperativa;
- Enti od Associazioni legalmente costituiti i cui scopi siano affini a quelli elencati all'articolo 4 del presente Statuto e che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa. L'adesione e la modalità di partecipazione di tali organismi sarà disciplinata da un apposito regolamento;

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, siano essi persone fisiche o giuridiche, i cui conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di EURO 500 (cinquecento) ciascuna, ai quali spetta una remunerazione per la ripartizione degli utili nei limiti stabiliti dalla Legge 59 del 31/1/92 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Non possono essere soci cooperative od Enti in stato di liquidazione, o sottoposti a procedure concorsuali.

La base sociale dovrà comunque sempre essere composta da non meno del 70% di cooperative sociali.

Articolo. 6

Gli enti che intendono essere ammessi come soci al Consorzio devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione;
- b) numero dei soci;
- c) numero delle azioni che intende sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del Consorzio e gli eventuali regolamenti interni.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal legale rappresentante, i seguenti documenti:

- 1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- 3. bilancio dell'ultimo esercizio;
- 4. ogni altro documento che il consiglio di amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto;
- 5. eventuale certificato di iscrizione ad Albi Regionali o Provinciali o Nazionali.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto dagli enti associati dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Articolo. 7

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rigetto nella comunicazione da farsi entro sessanta giorni, dopo aver affidato ad uno degli enti associati il compito di svolgere un'istruttoria conoscitiva. Il risultato dell'istruttoria fungerà da parere non vincolante per il Consiglio di Amministrazione, che se delibererà in modo opposto all'indicazione emersa dall'istruttoria sarà tenuto a motivare le ragioni della propria decisione alla prima assemblea dei soci.

E' demandata ad una apposita sezione del regolamento interno l'individuazione di criteri ed indicatori da utilizzarsi nell'istruttoria.

Sino ad avvenuta approvazione di detto regolamento, il Consiglio di Amministrazione potrà ammettere i nuovi soci senza la preventiva istruttoria conoscitiva.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle azioni sottoscritte oltre all'eventuale sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Articolo. 8

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.
- c) a versare le azioni sottoscritte e l'eventuale sovrapprezzo nei termini stabiliti dal precedente art. 7.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Articolo. 9

La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

Articolo. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è ammesso ogni qual volta il socio intenda porre termine al proprio impegno nel perseguimento dello scopo sociale, per ragioni d'ordine così materiale come ideologico o morale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere come per legge.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Nel caso in cui il recesso comporti dei danni per il consorzio, la valutazione e quantificazione dell'eventuale danno sarà rimessa, su iniziativa del consiglio di amministrazione, al Foro competente..

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati all'art. 5;
- b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- c) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- d) in qualunque modo arrechi gravi danni al Consorzio;
- e) senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione prenda parte in imprese o raggruppamenti che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli del Consorzio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione come per legge. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo. 12

Le deliberazioni assunte dal Consiglio d'Amministrazione in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato.

Il mancato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Tribunale competente.

Articolo. 13

I soci receduti, od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate o ridotte per perdite imputabili al capitale sociale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA - OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Articolo. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi nel consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 23 comma a) punto 2), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500. (cinquecento)

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 2 (due).

Il consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma c.c..

Articolo. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in sede di emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito o, in mancanza il socio sarà libero di vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.

Articolo. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo quanto verrà stabilito nella delibera di emissione. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci .

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione e del collocamento delle azioni.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Articolo. 19 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea, il consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92. In tal caso il consorzio può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25 (venticinque).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio.

All'atto dello scioglimento del Consorzio, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo. 20 (Assemblea speciale)

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Articolo. 21 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il

termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento del Consorzio, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Articolo. 22 (Obbligazioni e altri strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, il consorzio può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori di strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore di Euro 500 ciascuna;
 - 2) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato dalle azioni del valore nominale di Euro 500 ciascuna detenute dai soci sovventori;
 - 3) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- b) - dal fondo di riserva legale costituito dagli utili e dalle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- d) - dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga al Consorzio per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.
- f) - dalla riserva straordinaria;

e) - da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c. la società ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

Art. 24 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 16.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere come per legge.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo. 25 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività del consorzio anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera il Consorzio, dei soci e della comunità tutta.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società,

segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal presente statuto.

Il consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Articolo. 26 (Ristorni)

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può destinare a favore dei soci operatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni di capitale;
- emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente statuto.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura degli amministratori e da approvarsi dall'assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2521 c.c.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Articolo. 27

Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, ove nominato.

Articolo 28 (Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- 2) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 3) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, il soggetto incaricato del controllo contabile sulla società;
- 4) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti e può altresì indicare direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1.
- 5) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea deve essere convocata ogni sei mesi per valutare la relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento dell'attività sociale, nonché entro i termini previsti dall'art. 25 per deliberare sul relativo bilancio.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo. 29

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione

ordinaria della società, nonché sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo. 30

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno inviato, con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, a tutti i soci almeno 10(dieci) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo. 31

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti dei soci con diritto di voto ed in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno 1/3 (un terzo) dei voti dei soci con diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato del Consorzio, l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei voti dei soci con diritto di voto e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Articolo. 32

Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 17.

In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, da rilasciarsi sotto l'osservanza delle norme di legge.

Le deleghe devono essere conservate dalla società.
Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Articolo. 33

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza dal vice presidente.

Quando non siano presenti né il presidente né il vice presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario ed eventualmente di due scrutatori; il segretario può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono per alzata di mano salvo diversa modalità stabilita dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Per favorire la partecipazione dei soci, e delle basi sociali delle cooperative aderenti, potranno essere costituite delle Commissioni Permanenti di lavoro su temi specifici o generali normate da apposita sezione del Regolamento Interno.

Articolo. 34 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea tra le persone indicate dalle persone giuridiche soci operatori.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori; la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere composta dalle persone indicate dalle persone giuridiche soci operatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

I consiglieri non hanno diritto a compenso per la carica: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni nonché le eventuali remunerazioni

determinate dal Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, e legate a particolari cariche.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, 3° comma C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Articolo. 35

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed un vice presidente.

Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

Articolo. 36

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi, anche a mezzo fax o e-mail, purché con prova di avvenuta ricezione, non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono sempre palesi salvo unanime diversa decisione degli amministratori intervenuti e parere favorevole dei sindaci presenti.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente se la votazione è palese e viene respinta la proposta se la votazione è segreta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Articolo. 37

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Articolo. 38

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri tanto singolarmente, quanto componenti un Comitato Esecutivo, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del

codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo. 39

La rappresentanza sociale spetta al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.

Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del vice presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Articolo. 40 (collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per scelta volontaria dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

Articolo. 41

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c..

Articolo. 42

Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma c.c., l'assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Liquidatori)

Il Consorzio si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 44 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, nonché dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 28, lettera c) nonché dell'eventuale sovrapprezzo e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Penna Giorgio

F.to dottor Anna Maria Prima Notaio